

ALLEGATO "A" AL N. 186598 DI REP. E AL N. 19498 DI RACC.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l." con unico socio.

La denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "P.D.G. S.r.l." con unico socio.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede in Schio (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (sedi secondarie, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dall'iscrizione effettuata al competente Registro delle Imprese.

ART. 3 - OGGETTO

La società - entro i limiti e con le modalità di legge - ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di reti, impianti e altre dotazioni concernenti il ser-

vizio di distribuzione del gas, ivi compresa l'estensione delle reti e la realizzazione di nuovi allacciamenti.

La società persegue il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni attività economica sopra non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

La società può anche assumere rappresentanze o agenzie, con o senza deposito, di ditte nazionali o straniere. La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società al fine di stabile investimento e non di collocamento a terzi, esclusa qualsiasi attività di raccolta di risparmio presso il pubblico.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclu-

sione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata secondo il vigente disposto di Legge.

La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di Legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di Legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, in una o più volte, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile.

4. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo precedente, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale fermo il disposto dell'art. 2466 del codice Civile, resta esclusa la vendita coattiva.

Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso, è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

5. Alla Società potranno partecipare Enti Pubblici, privati e Imprese commerciali di cui all'art. 2195 del Codice Civile che non siano soggette a procedure concorsuali.

ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Ogni quota dà diritto ad un voto, per ogni quota di capitale sociale posseduta e liberata; nel caso di pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulle quote, il diritto di voto spetta al socio intestatario.

3. Il socio che intende cedere a terzi tutta o parte della propria la quota deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione dell'ammontare della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata, alla Società, la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di quote a tutti i Soci la cui partecipazione sociale risulti regolarmente iscritta al competente Registro delle Imprese, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere la propria quota o parte di essa.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota

al prezzo di cui sopra, in propor

zione alla quota posseduta da essi, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società.

5. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, la quota di eventuale loro spettanza rimasta invenduta, potrà, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistata dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alla quota già posseduta.

In ogni caso il socio sarà completamente libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società, non sia stato esercitato il diritto di acquisto della quota in vendita.

6. Con deliberazione dell'Assemblea, che voterà con le maggioranze previste al successivo articolo 14, per le modifiche dello Statuto, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

ART. 7 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere

presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale (senza obbligo di restituzione) o in conto finanziamento (con obbligo di restituzione) con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, nel qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di Controllo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altro avviso (fax, e-mail, posta certificata) comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alla seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- Che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- Che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante e presso il quale sarà redatto il foglio presenze.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci la cui partecipazione sociale risulti regolarmente iscritta al competente Registro delle Imprese.

2. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ovvero dal Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

6. Il Presidente nomina un Segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in un apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo il verbale è redatto da un notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

ARTICOLO 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C..

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci fermo il disposto dell'art. 2377 codice civile.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dell'organo di controllo;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) i piani di investimento che, per l'ammontare delle risorse previste e l'impatto sulla gestione operativa ed economico-finanziaria, comportino significativi mutamenti nella struttura degli organici, dell'assetto strumentale e degli equilibri patrimoniali e finanziari;

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri ed i compensi dei liquidatori;
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7

del presente statuto;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Organo Amministrativo che può essere costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri e scelti anche fra i non soci.

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare altresì un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più dei propri membri, determinando il limite della delega e può altresì nominare procuratori.

ART. 16 - CARICHE SOCIALI

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora, in pendenza del termine, vengano a mancare uno o più amministratori, si applicano le norme del Codice Civile in materia S.p.a.

Agli Amministratori potrà spettare il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza e la firma della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero all'Amministratore Unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 18 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi necessario.

2. Il Consiglio si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata (fax, e-mail, posta certificata) da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Componente l'Organo di Controllo (Sindaco Effettivo o Sindaco Unico) se nominato, o, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

ART. 19 - DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli

Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Ogni consigliere dispone di un voto.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che può essere un soggetto estraneo al Consiglio.

5. In presenza dell'Amministratore Unico può analogamente, previa istituzione del libro verbali dell'Organo Amministrativo, redigersi puntuale verbale firmato dall'Amministratore Unico da trasmettersi in copia all'Organo di Controllo se nominato.

ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e hanno facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

2. Approva i contratti di servizio e il loro aggiornamento nonché la carta dei servizi.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE

1. In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della Società, l'organo amministrativo

può nominare un Direttore Generale.

2. Nell'atto di nomina, o in successivi atti, l'organo amministrativo dovrà stabilire:

- le specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri del Direttore Generale;

- la durata dell'incarico, che comunque non dovrà essere superiore a 5 anni;

- la tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di revoca e di risoluzione.

ART. 22 - CONTROLLO

1. Verificandosi i presupposti di Legge previsti dall'articolo 2477, o per volontà dell'Assemblea, la società è controllata da un Organo di controllo monocratico costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea la quale designerà altresì il Presidente.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e funzionanti ai sensi di legge.

3. I compensi dell'Organo di Controllo sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il rimborso spese è comunque dovuto.

4. La revisione legale dei conti, secondo le prescrizioni di legge, può essere affidata o all'Organo di Controllo o ad un Soggetto Terzo, rispetto agli Organi Societari, regolarmente iscritto agli Albi Professionali previsti per legge.

ART. 23 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

In conseguenza dell'approvazione di qualsivoglia modifica relativa all'assetto societario che comporti l'ingresso di soci privati, è espressamente riconosciuta facoltà di recesso ai soci pubblici dissenzienti.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal II° comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo propria determinazione.

3. L'eventuale pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo, nel termine fissato annualmente.

I dividendi non riscossi e prescritti andranno a favore del fondo di riserva straordinario dal giorno in cui diventino prescritti.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' LIQUIDAZIONE

Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

2. L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto.

3. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea dai Soci con le maggioranze previste al precedente articolo 14 per le modifiche dello Statuto.

4. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'Assemblea ordinaria potrà regolare il diritto di accesso agli atti della Società tramite specifico regolamento.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazioni o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 30 - RINVIO ALLA LEGGE

Al presente Statuto si applica le legge italiana.

ART. 31 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, ne il giorno "iniziale" né quello "finale".